

## L'EDITORIALE DI MARZO

Marzo, inizia la primavera, ma per i professionisti del settore inizia anche il lavoro sui bilanci del 2010. Si tratta, insieme alle dichiarazioni dei redditi, dell'adempimento più complesso della vita professionale.

La redazione di un bilancio d'esercizio conforme ai principi contabili nazionali e al codice civile, oltre alle ovvie implicazioni fiscali, è importante in quanto il bilancio (almeno per le società di capitali) è documento "pubblico" accessibile a tutti coloro che intrattengono rapporti con l'impresa.

Questo numero di Fiscus è ovviamente dedicato al bilancio.



## IL SOFTWARE DEL MESE

### C.T. BILANCIO 2011

La soluzione per la redazione del bilancio d'esercizio delle società e per gli adempimenti ad esso collegati.

Il software permette la riclassificazione del bilancio d'esercizio nella tassonomia XBRL richiesta da Infocamere per il deposito in Camera di Commercio.

Inoltre il software permette la compilazione automatica della nota integrativa e degli altri documenti da allegare al bilancio, in base ai dati contabili inseriti.

[Per tutte le informazioni clicca qui](#)



**SCADENZA 31/03/2011**

**AGGIORNAMENTO DEL D.P.S.**

Ricordiamo che entro il 31/03/2011, occorrerà procedere in caso di variazioni al contenuto del Documento Programmatico della sicurezza dei dati personali, all'aggiornamento del documento, così come stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai decreti attuativi e dalle disposizioni regolamentari del Garante.

E' compito del Collegio sindacale verificare il corretto adempimento della disposizione in discorso e la menzione in seno alla Relazione sulla gestione, a cura degli amministratori.



**SOFTWARE  
CONTABILE TELEMATICO**

La nuova soluzione professionale  
per aziende e commercialisti

Compatibile con

**Clicca  
QUI**

Windows 7



## EBOOK DEL MESE

### **Guida teorico–pratica alla redazione scritture di assestamento e di bilancio - Adempimenti 2011**

**del Dott. Enrico Larocca**

Anche quest'anno, il Commercialista Telematico, in collaborazione con il dr. Enrico Larocca, propone la 5° edizione del Focus Bilancio dedicato alla campagna bilanci 2011, riguardante nella generalità dei casi, i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2010.

L'edizione di quest'anno, oltre al naturale aggiornamento della veste grafica, particolarmente curata, contiene interessanti novità nei contenuti, tra i quali meritano una particolare menzione, le questioni di bilancio inerenti ai cosiddetti "certificati ambientali", dei quali vengono trattati i certificati Co2 (detti anche certificati "grigi" e i certificati "verdi" connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con le relative implicazioni contabili e di bilancio.

La trattazione, però, non si limita alle fasi del bilancio, ma abbraccia tutta la tematica delle scritture di assestamento e chiusura, fornendo attraverso l'ampia casistica trattata con esemplificazioni

concrete e complete (dal dato calcolato alla scrittura a giornale) un percorso operativo anche per il personale di studio o aziendale con poca esperienza.

Insomma, l'e-book (nella versione di quest'anno in formato anche sfogliabile) appare come un esauriente vademecum per tutti coloro che si occupano di contabilità e bilancio.

Nella versione sfogliabile (novità fornita senza costi aggiuntivi per l'acquirente dell'opera in formato pdf) l'utente potrà beneficiare di una versione che contempla:

- navigazione tra le pagine;
- ricerca basata su "parole chiave"
- Funzioni di ingrandimento e riduzione
- Stampa, anche selettiva
- Indice con menù a scomparsa

L'opera viene proposta al prezzo di 36,00 Euro, IVA compresa.

[Per informazioni cliccare qui](#)

## **IL PRINCIPIO DI COMPETENZA È INDEROGABILE**

di Alessandro Borgoglio

La Suprema Corte ha recentemente ribadito che il contribuente non può scegliere a suo piacimento il periodo d'imposta a cui imputare i componenti di reddito ma è tenuto, invece, a rispettare le regole previste dal cosiddetto "principio della competenza".

Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, giacché non è consentito al contribuente scegliere il periodo d'imposta a cui imputare tali componenti, atteso che ciò comporterebbe un'alterazione non legittima delle sue dichiarazioni dei redditi. È questa la decisione assunta dalla Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2011, numero 2213.

### **IL PRINCIPIO DI COMPETENZA**

Il cosiddetto "principio generale di competenza della componenti di reddito" è recato dall'articolo 109, comma 1, del TUIR, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, qualora non ne sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, essi concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma due dello stes-

so articolo, individua l'esercizio di competenza distintamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, alla stregua di quanto segue:

- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

La sentenza in commento stabilisce che le regole sopra esposte non sono mai derogabili, perché, in caso contrario, il contribuente verrebbe lasciato libero di imputare i componenti di reddito al periodo d'imposta a lui più favorevole, alterando così illegittimamente le sue dichiarazioni fiscali.

### **I FATTI DI CAUSA E L'ITER DI MERITO**

Una società riceveva un avviso di accertamento con cui l'Ufficio competente recuperava a tassazione una serie di costi portati in deduzione dal reddito d'impresa. Tra di essi, figuravano quelli relativi all'acquisto di alcune materie prime, che - secondo l'Agenzia delle Entrate - sarebbero stati erroneamente imputati al periodo d'imposta successivo a quello corretto.

Il contribuente impugnava l'atto impositivo, e la Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, si pronunciava a suo favore, riducendo la ripresa fiscale dell'Ufficio.

Quest'ultimo opponeva gravame, che veniva accolto parzialmente dai giudici d'appello, i quali confermavano la correttezza, tra gli altri, del recupero a tassazione concernente l'errata imputazione temporale dei succitati costi di acquisto di materie prime.

## **LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE**

La società proponeva ricorso per Cassazione, denunciando - per quel che qui rileva - la violazione e falsa applicazione dell'articolo 74 del DPR 597/1973 (ora articolo 109 del TUIR), atteso che i suddetti costi si riferivano ad acquisti effettuati nel dicembre dell'anno precedente e, pertanto, le merci avrebbero concorso alla produzione dei relativi ricavi nell'anno successivo, in cui, appunto, era avvenuta la

registrazione dei costi.

Tale comportamento contabile - secondo la ricorrente - non avrebbe comportato alcuna alterazione del risultato fiscale complessivo.

Gli Ermellini, però, non hanno condiviso tale tesi, stabilendo, al contrario, che "le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione".

In conclusione, quindi, i Giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso della società.

La sentenza odierna consolida un orientamento giurisprudenziale che deve ormai ritenersi univoco in seno alla Cassazione.

Infatti, già con la sentenza numero 6331 del 2008, i Supremi Giudici avevano stabilito che "deve ritenersi rigorosamente preclusa in tema di reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza, giacché il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività" (nello stesso senso: Cass. 3809/07, 16198/01, 7912/00).

## ABBONATI AL COMMERCIALISTA TELEMATICO



**LO STUDIO  
TELEMATICO**

 Per Sistemi  
Microsoft Windows

**Software di Gestione Studio  
e Controllo di Gestione**

- ◆ Pubblichiamo oltre 100 articoli al mese riservati agli utenti abbonati. Inoltre con l'abbonamento accedi a tutti gli approfondimenti già pubblicati negli anni precedenti.
- ◆ L'abbonamento ha un costo di 100 € + IVA, fiscalmente deducibile. L'abbonamento dura 12 mesi a partire dal giorno in cui ti abboni, NON scade il 31 dicembre.
- ◆ La qualità degli approfondimenti e dei commenti in materia fiscale è garantita da autorevoli esperti economici. Tra cui: Gianfranco Ferranti, Gianfranco Antico, Angelo Buscema, Fabio Carriolo, Sandro Cerato, Massimo Conigliaro, Valeria Fusconi, Antonio Gigliotti, Mauro Nicola, Carlo Nocera, Tonino Morina, Maurizio Villani. E ancora: Borgoglio, D'Andò, Dulcamare, Gavioli, Larocca, Mazzanti, Mocci, Righetti, Romano, Sciuto e tanti altri.

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com)

domicilio: via Tripoli 86 - Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

- capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

- R.E.A. 285198

- periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini